



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Monocratico

dr. Giuseppe De Tullio

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 2282/2018 R.G.

OGGETTO:

partito politico – annullamento deliberazione;

TRA

CIARCIA Michelangelo, c.f. CRCMHL56L22L739T,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carpenito (c.f.
CRPGNN77E31A509E)
p.e.c. avvgiovannicarpenito@puntopec.it

ATTORE

E

**PARTITO DEMOCRATICO – COORDINAMENTO FEDERAZIONE
PROVINCIALE di AVELLINO**, c.f. 92068740643,
in persona del legale rappresentante p.t.,
DI GUGLIELMO Giuseppe, c.f. DGGGPP80P04A509N,
SANTANIELLO Roberta, c.f. SNTRRT82E54A509F,
ROMEO Giovanni, c.f. RMOGNN66E03A509L,





TRIBUNALE di AVELLINO
II sezione civile

rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Verderosa (c.f. VRDRSL65R51A509L)
p.e.c. rosellaverderosa@messaggipec.it

CONVENUTI

E

PARTITO DEMOCRATICO, c.f. 90042750472,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sara Lusi (c.f. LSUSRA79E43H501A)
p.e.c. saralusi@ordineavvocatiroma.org

CONVENUTO

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§ - I

LA VICENDA DI CAUSA

Michelangelo Ciarcia, candidato alla segreteria provinciale di Avellino del Partito Democratico, in occasione della tornata elettorale del 22 e 23 aprile 2018, ha chiesto dichiarare la nullità delle votazioni del Segretario della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Avellino, dell'Assemblea Provinciale e della relativa convocazione, del Presidente dell'Assemblea e del Tesoriere, e delle relative cariche, e delle votazioni delle Assemblee dei Circoli del 22 e 23 aprile 2018 e dei relativi risultati; annullare ovvero dichiarare nulle od inefficaci l'elezione del Segretario della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Avellino, del Presidente dell'Assemblea e del Tesoriere, e dell'Assemblea Provinciale e della relativa convocazione, nonché le votazioni delle Assemblee dei Circoli del 22 e 23 aprile 2018 e i relativi risultati, unitamente a tutte le procedure pregressuali e congressuali e agli atti e provvedimenti indicati; fare ordine al Partito Democratico – Coordinamento Federazione Provinciale di Avellino ed, ove occorra, al Partito Democratico Nazionale, di rinnovare tutte le procedure





TRIBUNALE di AVELLINO
II sezione civile

precongressuali e congressuali per l'elezione del Segretario Provinciale, dell'Assemblea Provinciale di Avellino, e di ogni altra carica, compresi il Presidente e il Tesoriere.

Il Partito Democratico – Coordinamento Federazione Provinciale di Avellino, Giuseppe Di Guglielmo, Roberta Santaniello e Giovanni Romeo hanno chiesto il rigetto della domanda.

Il Partito Democratico nazionale ha contestato la propria legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto della domanda.

§ - II

LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO NAZIONALE

Il Partito Democratico nazionale ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di una vicenda a carattere prettamente locale. L'impugnazione avanzata da Michelangelo Ciarcia – ha precisato – non riguarda alcun atto riferibile al partito nazionale.

L'eccezione è fondata.

La vicenda che ha coinvolto l'attore riguarda esclusivamente la scelta e la votazione dei candidati proposti per la circoscrizione territoriale di Avellino e l'impugnazione inferisce soltanto contro atti dell'articolazione provinciale del partito, sicchè non viene in rilievo alcuna attività, comportamento od atto del Partito Democratico nazionale. Lo stesso Michelangelo Ciarcia, del resto, ha evocato in giudizio il Partito Democratico nazionale con la precisazione "*se e per quanto di ragione*", con ciò manifestando che il coinvolgimento nella controversia è avvenuto esclusivamente per motivi processuali, in relazione all'integrità del contraddittorio ed all'opponibilità della sentenza. Del resto, la Corte di legittimità ha statuito che le associazioni locali facenti capo ad un'associazione nazionale – quali le federazioni provinciali di un partito politico – non sono articolazioni organiche di quest'ultima, con mera rilevanza interna, ma soggetti autonomi dotati di legittimazione negoziale e processuale, onde la legittimazione a resistere nella controversia riguardante la nomina e la revoca dei relativi organi spetta non già all'associazione nazionale, ma a quella locale, cui è





TRIBUNALE di AVELLINO
II sezione civile

astrattamente riferibile la titolarità della situazione soggettiva controversa (Cass. n. 17028/2008; Cass. n. 23088/2013).

Deriva da quanto appena evidenziato che al Partito Democratico nazionale non fa capo alcun interesse a contraddire, né la legittimazione passiva, in ordine alle contestazioni sollevate in via giudiziale dall'attore, Michelangelo Ciarcia, avverso l'elezione dei rappresentanti locali.

§ - III

LA PROCEDURA DI ELEZIONE

Michelangelo Ciarcia ha sostenuto che il regolamento congressuale adottato è nullo per violazione dell'art. 3 n. 2 e n. 6 lett. g) del regolamento nazionale delle commissioni di garanzia, che prescrive il parere obbligatorio e preventivo della Commissione Regionale di Garanzia sul regolamento per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali, a norma dell'art. 15 co. 11 dello Statuto. Ha aggiunto che il regolamento congressuale di Avellino, nelle sue varie versioni, ed anche in quella definitiva del 12.4.2018, non è mai stato sottoposto all'esame dell'organo di garanzia.

Il motivo merita accoglimento.

L'art. 23 cod. civ., che trova applicazione anche per le associazioni non riconosciute, nell'ambito delle quali rientrano i partiti politici, stabilisce che le deliberazioni dell'assemblea contrarie allo statuto possono essere annullate su istanza di qualunque associato. Rientra, dunque, nei poteri di questo Tribunale il sindacato sulla conformità del deliberato congressuale sulle elezioni e degli atti preventivi e successivi allo Statuto del Partito Democratico.

L'art. 15 dello Statuto del Partito Democratico, in vigore dalla data del 18.7.2015, stabilisce principi testualmente qualificati come "inderogabili" nella rubrica *legis* e prescrive al comma 11 che "... I Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall'Assemblea Regionale e dall'Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia ...". La previsione statutaria trova piena corrispondenza nel Regolamento della Commissioni di Garanzia, approvato dalla Direzione nazionale del partito del 23.9.2010, che all'art. 3 co. 2 recita: "Il parere della Commissione





TRIBUNALE di AVELLINO
II sezione civile

regionale di Garanzia è obbligatorio per il Regolamento per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali a norma dell'Articolo 15 comma 11 dello Statuto." ed all'art. 3 co. 6 lett. g) declama che "In ciascun livello territoriale le Commissioni: ... esprimono parere sui Regolamenti, da approvarsi nelle rispettive Direzioni, e sulla loro congruità con i relativi Statuti. Il parere positivo della Commissione di garanzia è obbligatorio e preventivo, ai sensi dell'Articolo 15 comma 11 dello Statuto, circa i regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali, ...".

La Federazione provinciale di Avellino del Partito Democratico ha adottato il "Regolamento" per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Provinciale, per le tornate del 22 e 23 aprile 2018, senza che sia stato richiesto il prescritto parere della Commissione regionale di Garanzia, che, secondo la normativa associativa sopra richiamata, è richiesto anche per "... l'elezione degli organismi dirigenti ... locali ...", quindi anche per l'ambito territoriale della provincia. Il parere, secondo la testuale previsione normativa, è "obbligatorio e preventivo", con la conseguenza che non può essere pretermesso e che deve precedere la promulgazione del protocollo normativo (id est: "Regolamento") confezionato in funzione della scelta degli organi cui è demandata la direzione dell'indirizzo politico locale del partito, tra i quali il segretario provinciale, alla cui carica ha concorso Michelangelo Ciarcia.

Non vi è dubbio che il Regolamento congressuale n. 1/2018 del 12.4.2018, impugnato dall'attore in questo giudizio, è da considerare soggetto alla normativa statutaria (art. 15 comma 11) e regolamentare delle commissioni di garanzia del Partito Democratico (art. 3 n. 2 e n. 6 lett.g), trattandosi di un atto che assume la valenza di un vero e proprio regolamento generale finalizzato specificamente a stabilire le regole per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale nelle giornate del 22 e 23.4.2018. L'esplicita previsione di inderogabilità, contenuta nella *rubrica legis* dell'art. 15 comma 11 dello Statuto rende evidente, inoltre, che, nella fattispecie, il parere della Commissione regionale di Garanzia era indefettibile e non poteva essere vanificato da alcun altro organo, neanche dal Commissario straordinario, on. David Ermini, che pure è intervenuto nella vicenda *de qua*. Nessuna norma statutaria esonera tale organo dalla richiesta del parere in argomento, trattandosi proprio





TRIBUNALE di AVELLINO
II sezione civile

dell'esercizio della funzione di controllo (preventivo sull'atto) che lo Statuto ed il Regolamento istitutivo demandano alla Commissione regionale di Garanzia.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va pronunciata la nullità e l'inefficacia del regolamento per le elezioni del Segretario e dell'Assemblea Provinciale tenute nelle giornate del 22 e 23.4.2018 e degli atti collegati e conseguenti.

L'accoglimento della domanda sotto il profilo appena scrutinato rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di censura formulati da Michelangelo Ciarcia.

§ - IV

LE SPESE DI CAUSA

Le spese di giudizio restano compensate per intero tra tutte le parti, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sentenza n. 77/2018) nella natura degli interessi collettivi "interni" posti a fondamento della domanda e nella chiamata in causa, solo per motivi di ordine processuale e di opponibilità della sentenza, di alcuni dei convenuti (Partito Democratico nazionale, Giuseppe Di Guglielmo, Roberta Santaniello e Giovanni Romeo).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara la carenza di legittimazione passiva del Partito Democratico nazionale;
2. accoglie la domanda proposta da Michelangelo Ciarcia, con atto di citazione notificato il 14 e 15.5.2018, e, per l'effetto,
3. dichiara la nullità e l'inefficacia del regolamento per le elezioni del Segretario e dell'Assemblea Provinciale tenute nelle giornate del 22 e 23.4.2018 e degli atti collegati e conseguenti;
4. compensa per intero tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Avellino, in data 7 maggio 2019.

IL GIUDICE

